

**REGOLAMENTO  
COMUNALE PER  
L'ESERCIZIO DELLE  
ATTIVITA' DI  
ACCONCIATORE ED  
ESTETISTA**

**APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 87 DEL 10.12.2009**

## INDICE

<b>Art. 1 - Oggetto del regolamento</b>
<b>Art. 2 - Luogo di svolgimento dell'attività</b>
<b>Art. 3 - Dichiarazione inizio attività produttiva</b>
<b>Art. 4 - Requisiti professionali</b>
<b>Art. 5 - Requisiti igienico-sanitari ed oggettivi</b>
<b>Art. 6 - Commissione Consultiva Comunale</b>
<b>Art. 7 - Attività di tatuaggio e piercing</b>
<b>Art. 8 - Attività miste</b>
<b>Art. 9 - Giorni ed orari di esercizio dell'attività</b>
<b>Art. 10 - Sospensione dell'attività e revoca del diritto ad esercitare</b>
<b>Art. 11 - Trasferimenti e modifiche</b>
<b>Art. 12 - Subingressi</b>
<b>Art. 13 - Sanzioni</b>
<b>Art. 14 - Abrogazioni</b>
<b>Art. 15 - Efficacia</b>
<b>Art. 16 - Controlli</b>
<b>Art. 17 - Leggi speciali</b>
<b>ALLEGATO "A" - Sanzioni</b>
<b>ALLEGATO "B" - Elenco apparecchi elettromeccanici per uso estetico</b>
<b>ALLEGATO "C" - Indicazioni per chi si sottopone a tatuaggio e piercing</b>
<b>ALLEGATO "D" - Indicazioni per gli operatori</b>

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di acconciatore, estetista/istituti di bellezza/solarium/sauna e bagno turco, comunque denominata ed ovunque sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla L.R. 15.09.1989, n. 48 e dalla legge 4.01.1990, n. 1, nonché dalla legge 14.02.1963, n.161, modificata dalla legge 23.12.1970, n. 1142 ed integrata dalla legge 29.10.1984, n. 735, dalla legge 17.08.2005 n. 174, liberalizzate dalla L. 2.04.2007 n. 40 e dal D.g.r. 2.04.08 n. 8/6919 e successive modifiche.

Le attività suddette, svolte nel rispetto dei principi della libera iniziativa economica, possono essere esercitate in forma di impresa ai sensi delle vigenti norme relative alle attività imprenditoriali.

L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi svolti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio inerente e complementare, compresi manicure e pedicure esclusivamente estetico.

L'attività di estetista/istituti di bellezza/solarium/sauna/bagno turco e centro massaggi comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Può essere svolta sia con tecniche manuali sia con l'ausilio di apparecchiature elettromeccaniche comprese nell'elenco di cui alla L. n. 1/90, mediante l'applicazione di prodotti definiti in base alle direttive CEE ed alla L.R. 713 dell'11.10.1986 e successive modificazioni.

Non sono soggette al presente Regolamento le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere sanitario.

## **Art. 2 –Luogo di svolgimento dell'attività**

Le attività di cui all'art. 1 devono essere svolte in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistico-edilizie ed igienico sanitarie.

Non è consentito lo svolgimento di tali attività, in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda o lo spettacolo, da titolari, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, ad eccezione di sauna e bagno turco.

La medesima disposizione si applica anche per le prestazioni effettuate a titolo gratuito, ovunque siano esercitate, in luogo pubblico o privato.

Tali attività possono essere esercitate anche presso il domicilio dell'esercente, sempre ad eccezione di sauna e bagno turco, a condizione che i locali adibiti all'esercizio della professione abbiano i requisiti previsti dal presente regolamento o presso la sede designata dal cliente, presso luoghi di cura, di riabilitazione, detenzione o caserme.

Per l'esercizio delle attività in oggetto del presente regolamento in luoghi di non libero accesso al pubblico (palestre, luoghi per il fitness e la cura del corpo, club, circoli privati, strutture ricettive e simili) si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento.

### **Art. 3 – Dichiarazione Inizio Attivita' Produttiva**

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di acconciatore e/o estetista deve presentare all'ufficio competente dichiarazione di inizio attività produttiva come previsto dal D.g.r. 2.04.08 n. 8/6919 e dal Decreto n. 7813 del 16.07.08 della Direzione Centrale Programmazione Integrata.

La D.I.A.P. deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- dati anagrafici relativi al richiedente
- denominazione della società e relativi dati anagrafici e fiscali
- precise ubicazioni dei locali ove viene esercitata l'attività
- dichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali
- dichiarazione relativa al possesso di abilitazione professionale degli addetti
- dichiarazione relativa al rispetto della normativa urbanistica-edilizia
- dichiarazione relativa al rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie

Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- planimetria dei locali in scala 1:100
- atto di designazione dell'eventuale responsabile tecnico
- certificazione dell'abilitazione professionale
- in caso di società certificato di iscrizione al registro imprese con annotazione antimafia
- fotocopia dei documenti di identità

### **Art. 4 – Requisiti professionali**

La qualificazione professionale e le relative modalità di conseguimento sono stabilite dalla vigente normativa.

L'attività non può essere esercitata in assenza di soggetto in possesso della qualificazione professionale.

### **Art. 5– Requisiti igienico-sanitari ed oggettivi**

I requisiti urbanistici, igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature secondo l'allegato alla legge 4.01.90, n. 1, destinate allo svolgimento delle attività sono disciplinate dalle disposizioni vigenti in materia.

I rifiuti dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente, con particolare attenzione ai rifiuti speciali, usando appositi recipienti chiusi e distinti, come previsto dal D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 - Norme in materia ambientale – e successive modifiche.

### **Art. 6 – Commissione Consultiva Comunale**

Presso l'Ente Comunale è costituita una Commissione Consultiva Comunale, prevista dalla legge 14.02.1963 n.161, modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142 ed integrata dalla legge 29.10.1984 n. 735, chiamata ad esprimere parere consultivo obbligatorio ma non vincolante sulla formulazione del presente regolamento e dell'ordinanza relativa agli orari e alla sospensione facoltativa della chiusura domenicale e festiva.

La Commissione Consultiva è costituita da:

- Dirigente responsabile del settore o suo delegato, che la presiede;
- tre rappresentanti nominati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative;
- tre rappresentanti della categoria artigianale;
- tecnico della A.S.L. locale;
- Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
- rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o suo delegato residente nel Comune;
- personale dell'ufficio commercio, con funzioni di segretario della Commissione.

Il titolare effettivo può essere sostituito, in caso di impedimento, da un supplente preventivamente nominato.

L'assenza deve essere giustificata tramite comunicazione scritta o via mail.

In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti della Commissione, il Presidente della Commissione provvede alla sua sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

La durata della Commissione ha la stessa durata della legislatura comunale.

#### **Art. 7 – Attività di tatuaggio e piercing**

Chiunque intenda esercitare l'attività di tatuaggio e/o piercing, quest'ultimo ad esclusione di quello relativo al lobo o cartilagine dell'orecchio, deve presentare apposita D.I.A.P. con l'osservanza di quanto riportato nell'art. 3 del presente Regolamento, ad eccezione della dimostrazione del titolo professionale in quanto le norme vigenti non lo prevedono. Qualora dovessero essere emanate disposizioni relative al possesso obbligatorio del requisito professionale, dette disposizioni si applicheranno in modo automatico senza procedere ad alcuna integrazione del presente articolo.

In attesa di normativa specifica, l'operatore è tenuto comunque a rispettare le linee guida per l'esercizio di tale attività, emanate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 6932 del 27.04.04. In particolare, è obbligatorio esporre le allegate tabelle relative alle indicazioni sia per gli operatori sia per chi si sottopone al trattamento.

E' comunque vietato eseguire tatuaggi o piercing ai minori di anni 18, senza il consenso dei genitori o del tutore.

#### **Art. 8 – Attività miste**

L'attività di acconciatore può essere svolta congiuntamente a quella di estetista nella medesima sede, previo possesso dei requisiti di qualificazione professionale richiesti per l'esercizio delle rispettive attività e l'adeguamento alle norme igienico sanitarie vigenti.

Qualora l'attività sia svolta congiuntamente ad attività commerciale, dovranno essere osservate oltre alle prescrizioni del presente Regolamento, le norme di cui al D. Lgs. N. 114/98.

#### **Art. 9 – Giorni ed orari di esercizio dell'attività**

Gli orari di esercizio ed il calendario delle aperture straordinarie domenicali e festive facoltative sono determinati con ordinanza del Sindaco, sentito il parere non vincolante della Commissione consultiva.

I titolari delle attività sono tenuti a rendere noto al pubblico l'orario effettuato, nonché gli eventuali giorni di chiusura infrasettimanale, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Hanno inoltre l'obbligo di esporre le tariffe applicate per le relative prestazioni in modo visibile, all'interno dei locali dove si svolge l'attività.

#### **Art. 10 - Sospensione dell'attività e revoca del diritto ad esercitare**

L'attività potrà essere sospesa per un periodo massimo di un anno, e previa presentazione della relativa comunicazione qualora la chiusura superi i 30 gg.

E' previsto l'obbligo di presentazione dell'apposita comunicazione anche in caso di cessazione dell'attività, entro 30 giorni dall'avvenuto fatto.

L'esercizio dell'attività potrà essere sospesa ed eventualmente vietata qualora venga accertato un mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, nonché la perdita dei requisiti professionali.

Il diritto ad esercitare decade in caso di interruzione per un periodo superiore ad un anno. In caso di gravi motivi può essere concessa una proroga per un periodo non superiore a mesi sei eventualmente rinnovabile.

#### **Art. 11 – Trasferimenti e modifiche**

Il trasferimento, l'ampliamento ed ogni modifica strutturale dei locali possono essere effettuati previa presentazione della relativa D.I.A.P., contenente tutti i dati relativi al nuovo locale, di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

#### **Art. 12 - Subingressi**

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'attività, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il diritto ad esercitare per chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento mediante atto pubblico ed il possesso della prescritta qualificazione professionale.

Il subentrante deve presentare apposita comunicazione contenente i dati di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

#### **Art. 13 - Sanzioni**

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), meglio specificate nella tabella di cui all'allegato "A", e le procedure sanzionatorie previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **Art. 14 - Abrogazioni**

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia ed in particolare:

a) il "Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere e affini" approvato con atto di Consiglio Comunale n. 41 del 15.05.2000 e successive modificazioni con atto di C.C. n. 65 del 10.07.00 e n. 73 del 23.09.02.

b) il "Regolamento comunale per l'esercizio di estetista" approvato con atto di C.C. n. 40 del 15.05.2000 e successive modificazioni con atto di C.C. n. 64 del 10.07.00 e n. 72 del 19.09.02.

#### **Art. 15 - Efficacia**

Il presente regolamento, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della pubblica all'albo pretorio insieme alla delibera di approvazione, dopo che quest'ultima sia divenuta esecutiva, come previsto dall'art. 12 dello Statuto Comunale.

#### **Art. 16– Controlli**

Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale e della Forza pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

#### **Art. 17 – Leggi speciali**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi specifiche disciplinanti la materia.

**ALLEGATO "A"**

Articolo		Sanzione minima	Sanzione massima	
Art. 2 comma 2	Attività svolta in modo ambulante.	€ 80,00	€ 500,00	
Art. 4 comma 2	Assenza temporanea del personale in possesso della qualificazione professionale	€ 80,00	€ 500,00	in caso di recidiva nell'arco di due anni è prevista l'ordinanza di sospensione dell'attività da 1 a 3 gg.
Art. 7 comma 2	Omessa esposizione indicazioni agli operatori e/o per chi si sottopone a tatuaggio e piercing	€ 80,00	€ 500,00	
Art. 7 comma 3	Omesso consenso informato sottoscritto da genitore/tutore per i minorenni	€ 80,00	€ 500,00	in caso di recidiva nell'arco di due anni è prevista l'ordinanza di sospensione dell'attività da 1 a 3 gg.
Art. 9 comma 1	Inosservanza degli orari e dei turni di chiusura.	€ 50,00	€ 300,00	
Art. 9 comma 2	Omessa esposizione cartello degli orari ed eventuale turno di chiusura	€ 50,00	€ 300,00	
Art. 9 comma 3	Omessa esposizione tabella tariffe.	€ 50,00	€ 300,00	
Art. 10 comma 1	Omessa comunicazione di sospensione dell'attività..	€ 80,00	€ 500,00	
Art. 10 comma 2	Omessa comunicazione di cessazione dell'attività	€ 80,00	€ 500,00	
Art. 11	Omessa comunicazione trasferimento di attività in altra sede	€ 80,00	€ 500,00	
Art. 11	Omessa comunicazione di modifica strutturale dei locali.	€ 80,00	€ 500,00	
Art. 12	Omessa comunicazione di subingresso.	€ 80,00	€ 500,00	

## ALLEGATO "B"

### ○ **ELENCO APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO**

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.

## **ALLEGATO "C"**

### **INDICAZIONI PER CHI SI SOTTOPONE A TATUAGGI E PIERCING**

Il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura. Per rimuoverlo è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola-media entità.

Con il tatuaggio ed il piercing possono essere trasmesse malattie infettive anche gravi, quali l'AIDS e le epatiti virali B e C.

Si può essere o diventare allergici ai pigmenti ed ai metalli.

Non si possono praticare tatuaggi o piercing su cute che presenta un processo infiammatorio in atto.

Gli utenti sono informati sui rischi legati all'esecuzione di tali pratiche e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing.

## **ALLEGATO "D"**

### **INDICAZIONI PER GLI OPERATORI**

E' vietato eseguire tatuaggi o piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.

E' vietato eseguire tatuaggi o piercing ai minori di anni 18, senza il consenso dei genitori o del tutore.

E' obbligatorio l'uso di guanti in lattice, e per il piercing, di mascherina monouso e di camice monouso durante l'esecuzione di tutte le procedure.

Gli aghi e gli strumenti taglienti che perforano la cute, o comunque vengono a contatto con superfici cutanee lese e/o con annessi cutanei, devono essere sempre rigorosamente monouso.

L'operatore deve accertarsi che il cliente non sia sotto l'influenza di farmaci, alcool o altre sostanze.

Le pratiche di tatuaggio e piercing devono essere attuate in modo tale da salvaguardare la riservatezza dell'utente e la sua privacy.

Negli ambienti dove vengono esercitate tali pratiche, deve essere vietato fumare, mangiare e bere al fine di garantire la massima igiene.